

## REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

### Art.1 – ISTITUZIONE E FINALITA'

Per la ricerca di soluzioni a problemi inerenti i ragazzi e le ragazze del suo Comune, l'Amministrazione Comunale di Volterra si dota e si avvale della Consulta Giovanile.

La Consulta ha sede presso gli uffici comunali di Via dei Sarti n.15 ed è organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale, della Giunta e degli Enti derivati dal Comune.

La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia operando in stretta collaborazione con gli eletti giovani nelle istituzioni e si avvale dell'operato del Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili e dell'Assessore ai Problemi Sociali, affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli Enti interessati.

La Consulta rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile all'elaborazione della politica del Comune verso i giovani, conformemente all'art.6 della Legge 8.6.1990 n.142 e nell'osservanza della disciplina che in proposito detta lo Statuto Comunale.

### Art.2 – COMPITI

La Consulta esprime proposte ed elabora progetti inerenti le problematiche delle realtà giovanili del Comune di Volterra. In particolare la Consulta può esprimere giudizi sull'operato delle autorità competenti a proposito delle questioni riferite nell'art.1; elabora progetti che, attraverso la collaborazione degli uffici dell'Assessorato alla Sicurezza Sociale e l'utilizzazione di materiali in possesso del Comune e con l'impegno ed il coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli, creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza dei ragazzi e delle ragazze. La Consulta, inoltre, raccoglie e diffonde materiali e informazioni per perseguire gli scopi per cui si è formata. Può svolgere attività di indagine e conoscenza sulla condizione giovanile nel territorio comunale.

### Art.3 – COMPOSIZIONE E DURATA

Partecipano ai lavori della Consulta:

- il Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili;
- un rappresentante di ciascun gruppo consiliare da scegliere anche tra non appartenenti al Consiglio Comunale;
- un rappresentante della Consulta dello Sport;
- un rappresentante della Commissione Pari Opportunità uomo/donna;
- un rappresentante per ciascuna associazione e organizzazione che svolge attività riferita prevalentemente al mondo giovanile;
- un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale confederale;
- i candidati di età inferiore ai 29 anni non eletti nelle ultime elezioni per il Comune di Volterra.

La composizione della Consulta viene nominata dal Consiglio Comunale.

Al fine della designazione dei propri rappresentanti nella Consulta verrà tenuto un albo delle associazioni con idonee forme di pubblicità.

Le riunioni della Consulta sono pubbliche ed aperte alla partecipazione di tutti i cittadini.

I componenti la Consulta restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale che li ha nominati, continuando comunque a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della Consulta stessa.

### Art.4 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

La Consulta, nella sua prima riunione, elegge, a maggioranza, il Coordinamento, composto da 6 membri oltre al Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili.

Le riunioni della Consulta sono convocate da parte del Coordinamento anche in conseguenza della richiesta da parte di uno dei componenti la Consulta.

E' prevista l'istituzione di un indirizzario dei componenti che permetta una più facile e veloce convocazione. Saranno inclusi nell'indirizzario dei componenti che permetta una più facile e veloce convocazione. Saranno inclusi nell'indirizzario tutti coloro che ne faranno richiesta o che saranno censiti nel corso delle riunioni della Consulta.

Le date e gli orari vengono scelti in modo da permettere la più ampia partecipazione possibile. La Consulta, se necessario, può articolarsi in gruppi di lavoro per un suo migliore funzionamento. Ogni componente la Consulta può delegare, in caso di necessità e con l'accordo dell'organizzazione che esso rappresenta, un suo rappresentante a partecipare alla riunione della Consulta.

Ogni componente che risulta assente per tre riunioni consecutive decade.

Per la validità delle decisioni della Consulta è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei componenti.

#### Art.5 – PROGRAMMA DI ATTIVITA' E RELAZIONI PERIODICHE

La Consulta ha la vacoltà di programmare periodicamente la propria attività anche con riferimento agli aspetti finanziari derivanti dalle iniziative programmate. La Consulta deve riferire alla cittadinanza e al Consiglio Comunale dello svolgimento della propria attività.

#### Art.6 – COMPITI DEL CONSIGLIERE DELEGATO ALLE POLITICHE GIOVANILI

E' compito del Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili riferire dell'attività, come precisato nell'art.5, al Consiglio Comunale. Compete allo stesso assicurare il collegamento tra Consulta ed organi deliberativi, promuovendo la discussione in quella sede delle proposte e delle elaborazioni della Consulta.

Viene stabilito, inoltre, un momento settimanale di ricevimento nel quale chiunque, giovani e ragazze, può sottoporre istanze, chiarimenti, suggerimenti ed altro, che il Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili si impegna a riferire ed a discuterne nell'ambito della Consulta.

#### Art.7 – RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

La Consulta sviluppa rapporti di collaborazione con analoghi comitati, commissioni, consulte e forum, intraprendendo un'opera di interscambio informativo per favorire le reciproche attività.

#### Art.8 – FINANZIAMENTO

Gli oneri finanziari per l'attività della Consulta giovanile gravano su apposito Capitolo del Bilancio Comunale. I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della Consulta, dai competenti organi deliberativi del Comune.

#### Art.9 – INFORMAZIONI E DOCUMENTI

I documenti e le informazioni esaminati e prodotti dalla Consulta sono resi noti ed accessibili al pubblico, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza, in conformità alle vigenti norme in materia di pubblicità degli atti. La Consulta può altresì, al fine di rendere più efficace la circolazione delle informazioni, proporre al Comune la pubblicazione di indagini, ricerche, periodici, ecc.